

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2007, n. 21

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE “SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE”. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA).

Attraverso la legge regionale n. 21 del 2007 vengono apportate alcune modifiche alla precedente legge regionale n. 24 del 2003 recante: “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”, con la quale sono state disciplinate le politiche regionali per il miglioramento della sicurezza e per la qualificazione delle strutture di polizia locale.

Infatti, l’art. 1 della l.r. n. 21 del 2007, introducendo il nuovo Capo III bis, che istituisce la Fondazione “Scuola interregionale di polizia locale”, sostituisce l’art. 18 della l.r. n. 24 del 2003, relativo alla formazione della polizia locale, il quale disponeva che, la Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale specializzata, costituita ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, un’offerta formativa specifica per l’accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per l’aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio.

Il nuovo Capo III bis risulta composto da cinque articoli (da 18 a 18 quinquies):

- l’art. 18 autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare come socio fondatore alla costituzione della Fondazione “Scuola interregionale di polizia locale”, accanto alla Toscana ed alla Liguria. Inoltre, tale norma individua le funzioni che la Regione intende svolgere attraverso la Fondazione, cioè programmare e realizzare attività formative obbligatorie e iniziative formative di diretto interesse regionale, promuovere e coordinare le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale della polizia locale.
- L’art. 18 bis elenca le finalità perseguite dalla Fondazione, tra cui: lo sviluppo delle attività di formazione del personale appartenente alla polizia locale; la diffusione del patrimonio tecnico-scientifico di tale categoria; la realizzazione di corsi e seminari di specializzazione ed aggiornamento, e di moduli e corsi per la formazione manageriale dei quadri e dirigenti dei corpi di polizia locale; lo sviluppo di progetti di ricerca e di collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere.
- L’art. 18 ter prevede inoltre che l’offerta formativa della Fondazione produca crediti formativi, riconosciuti sul territorio regionale, che verranno valutati nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale.
- L’art. 18 quater stabilisce le condizioni per la partecipazione della Regione alla Fondazione.
- L’art. 18 quinquies prevede la partecipazione della Regione alla costituzione del Fondo di dotazione, attraverso un contributo di euro 100.000,00. Inoltre, la Regione sarà tenuta, annualmente, a predisporre il piano delle attività ed a destinarvi le relative risorse.

L’art.3, della legge, infine, nel modificare l’art.21 della L.R. n.24/2003, fa slittare al 31 dicembre 2009 il termine entro cui le strutture di polizia municipale devono raggiungere degli standard di servizi minimi per potere essere riconosciute come corpi di polizia locale. Le rimanenti strutture vengono invece identificate come servizi di polizia locale.